

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA N. 33 del 18.12.2020

OGGETTO: Verifica dell'equilibrio economico-finanziario del gestore ai sensi dell'art. 19.1 dell'MTR ARERA e mandato al Direttore Generale per la determinazione dei PEF ARERA 2020 per tutti i Comuni che hanno esercitato l'opzione ex comma 5 art. 107 del DL 18/2020

L'anno duemilaventi addì 18 del mese Dicembre alle ore 10.00 presso l'Auditorium di Aisa Impianti, Loc. San Zeno, in Arezzo si è riunita in videoconferenza la seconda convocazione l'Assemblea dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud così come da convocazione del Presidente dell'Assemblea con Nota Prot. n. 6415 del 10.12.2020.

Il Presidente dell'Assemblea Alessandro Ghinelli, nominato con Deliberazione dell'Assemblea n. 15 del 27.05.2016, assume la presidenza da remoto.

Sono inoltre presenti

- Il Presidente del Consiglio Direttivo Dott.ssa Alessandra Biondi;
- il Direttore Generale Dott. Paolo Diprima;
- L'Avv. Angela Barbi che svolge funzioni di Segretario verbalizzante.

- Omissis -

Si passa quindi all'esame del sesto punto all'ordine del giorno avente ad oggetto **"Verifica dell'equilibrio economico-finanziario del gestore ai sensi dell'art. 19.1 dell'MTR ARERA e mandato al Direttore Generale per la determinazione dei PEF ARERA 2020 per tutti i Comuni che hanno esercitato l'opzione ex comma 5 art. 107 del DL 18/2020"**.

Risultano presenti all'argomento:

N.	PRESENZE COMUNI	QUOTE	Presente	Assente
1.	ABBADIA S. SALVATORE	4,78%	X	
2.	ANGHIARI	0,24%		X
3.	ARCIDOSO	0,14%	X	
4.	AREZZO	14,04%	X	
5.	ASCIANO	4,85%		X
6.	BADIA TEDALDA	0,03%		X
7.	BIBBIENA	0,39%		X
8.	BUCINE	0,45%		X
9.	BUONCONVENTO	0,27%	X	
10.	CAMPAGNATICO	0,06%		X
11.	CAMPIGLIA MARITTIMA	0,76%	X	
12.	CAPALBIO	0,22%	X	
13.	CAPOLONA	0,27%	X	
14.	CAPRESE MICHELANGELO	0,05%		X
15.	CASOLE D'ELSA	0,28%		X
16.	CASTAGNETO CARDUCCI	0,71%		X
17.	CASTEL DEL PIANO	0,21%		X
18.	CASTEL FOCOGNANO	0,07%	X	

19.	CASTEL SAN NICCOLO'	0,09%	X	
20.	CASTELFRANCOPIANDISCO	0,56%	X	
21.	CASTELL'AZZARA	0,07%		X
22.	CASTELLINA IN CHIANTI	0,16%	X	
23.	CASTELNUOVO BERARDENGA	0,35%	X	
24.	CASTIGLION FIBOCCHI	0,14%	X	
25.	CASTIGLION FIORENTINO	0,78%	X	
26.	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	0,84%	X	
27.	CASTIGLIONE D'ORCIA	0,07%		X
28.	CAVRIGLIA	0,44%		X
29.	CETONA	0,13%	X	
30.	CHIANCIANO TERME	0,67%	X	
31.	CHITIGNANO	0,03%		X
32.	CHIUSSINO	0,07%	X	
33.	CHIUSI	0,72%	X	
34.	CHIUSI DELLA VERNA	0,13%		X
35.	CINIGIANO	0,10%	X	
36.	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	0,79%	X	
37.	CIVITELLA PAGANICO	2,10%	X	
38.	COLLE DI VAL D'ELSA	1,05%	X	
39.	CORTONA	1,22%	X	
40.	FOIANO DELLA CHIANA	0,41%		X
41.	FOLLONICA	1,74%	X	
42.	GAIOLE IN CHIANTI	0,14%	X	
43.	GAVORRANO	0,48%	X	
44.	GROSSETO	13,01%	X	
45.	ISOLA DEL GIGLIO	0,09%		X
46.	LATERINA PERGINE VALDARNO	0,35%	X	
47.	LORO CIUFFENNA	0,34%		X
48.	LUCIGNANO	0,25%		X
49.	MAGLIANO IN TOSCANA	0,17%		X
50.	MANCIANO	0,27%	X	
51.	MARCIANO DELLA CHIANA	0,18%		X
52.	MASSA MARITTIMA	0,59%	X	
53.	MONTALCINO	0,41%		X
54.	MONTE ARGENTARIO	0,58%	X	
55.	MONTE SAN SAVINO	0,58%	X	
56.	MONTEMIGNAIO	0,03%		X
57.	MONTEPULCIANO	0,88%	X	
58.	MONTERCHI	0,07%		X
59.	MONTERIGGIONI	0,74%	X	
60.	MONTERONI D'ARBIA	0,44%	X	
61.	MONTEROTONDO M.MO	0,07%	X	
62.	MONTEVARCHI	1,29%	X	
63.	MONTICIANO	0,07%		X
64.	MONTIERI	0,07%	X	

65.	MURLO	0,14%	X	
66.	ORBETELLO	0,56%	X	
67.	ORTIGNANO RAGGIOLO	0,06%		X
68.	PIANCASTAGNAIO	0,22%		X
69.	PIENZA	0,18%	X	
70.	PIEVE SANTO STEFANO	0,15%	X	
71.	PIOMBINO	1,65%		X
72.	PITIGLIANO	0,18%	X	
73.	POGGIBONSI	6,08%	X	
74.	POPPI	0,23%		X
75.	PRATOVECCHIOSTIA	0,22%		X
76.	RADDA IN CHIANTI	0,10%		X
77.	RADICOFANI	0,11%		X
78.	RADICONOLI	0,04%		X
79.	RAPOLANO TERME	0,35%		X
80.	ROCCALBEGNA	0,02%		X
81.	ROCCASTRADA	0,53%	X	
82.	SAN CASCIAO DEI BAGNI	0,10%	X	
83.	SAN GIMIGNANO	0,53%	X	
84.	SAN GIOVANNI VALDARNO	0,79%	X	
85.	SAN QUIRICO D'ORCIA	0,20%		X
86.	SAN VINCENZO	0,73%	X	
87.	SANSEPOLCRO	0,66%		X
88.	SANTA FIORA	0,08%		X
89.	SARTEANO	0,27%	X	
90.	SASSETTA	0,02%	X	
91.	SCANSANO	0,19%		X
92.	SCARLINO	0,39%		X
93.	SEGGIANO	0,02%		X
94.	SEMPRONIANO	0,03%		X
95.	SIENA	3,19%	X	
96.	SINALUNGA	0,68%	X	
97.	SORANO	0,17%	X	
98.	SOVICILLE	0,57%	X	
99.	SUBBIANO	0,36%	X	
100.	SUVERETO	0,13%	X	
101.	TALLA	0,03%		X
102.	TERRANUOVA BRACCIOLINI	17,88%	X	X
103.	TORRITA DI SIENA	0,53%	X	
104.	TREQUANDA	0,05%	X	
	TOTALE	100,00%		

Il Presidente dell'Assemblea Alessandra Ghinelli, constatato che i Comuni presenti (61/104) sono in numero superiore alla metà più uno dei Comuni facenti parte dell'Autorità, e rappresentano il 85,37% delle quote di partecipazione, dichiara l'Assemblea valida ed idonea a deliberare, ai sensi di quanto disposto all'art. 6 c. 8 dello Statuto.

L'ASSEMBLEA

VISTO il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti ("MTR ARERA") approvato con la delibera N. 443 del 31.10.2019 dell'Autorità di regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente, che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, *"sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione del raggiungimento di obiettivi migliorativi del servizio, secondo criteri di gradualità per la mitigazione degli impatti e di asimmetria per la declinazione delle finalità alla luce delle situazioni rilevate."*;

ACCLARATO che nell'ambito Toscana Sud le funzioni nel procedimento di approvazione del PEF attribuite all' Ente territorialmente competente dalla delibera ARERA N. 433/19 sono di competenza dell'Autorità d'Ambito, come sancito dall'art. 3.1 del suo vigente Statuto, novellato per effetto della delibera dell'Assemblea N. 9/2020 secondo cui *"L'Autorità esercita altresì le funzioni di Ente Territorialmente Competente ai sensi della regolamentazione ARERA, ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali."*;

VISTO l'art. 19.1 dell'MTR ARERA secondo il quale *"Il PEF è sottoposto a verifica da parte dell'Ente territorialmente competente nell'ambito del procedimento di approvazione. La verifica concerne almeno:*

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;*
- b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;*
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore."*

DATO ATTO CHE, con riferimento al procedimento di determinazione del PEF 2020, la verifica di cui ai punti a) e b) dell'art. 19.1 MTR è stata condotta dai Validatori incaricati dall'Autorità, ciascuno per la parte del Piano economico-finanziario di propria competenza e precisamente:

- la Validazione della parte trasmessa dal gestore SEI Toscana ("PEF Grezzo d'Ambito SEI" 2018 e 2020) è stata affidata, avvalendosi di una delle opzioni previste dall'art. 6.3 della delibera 443/2020, ad un soggetto terzo qualificato ed indipendente, selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica, aggiudicata con determina N. 70 del 18.05.2020 all'RTI Utiliteam/Agnsarka;
- la Validazione della parte elaborata dall'Autorità stessa - in qualità di "gestore" che si avvale dei terzi gestori Impianti quali "meri prestatori d'opera" - relativa alle attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti indifferenziati e dei rifiuti organici, è stata affidata al Revisore dell'Ente, dotato dei profili di terzietà rispetto all'attività gestionale nel rispetto dell'art. 1.2 della determinazione ARERS N. 2/2020 DRIF;
- la Validazione della parte di competenza delle Amministrazioni comunali è stata curata direttamente dagli uffici dell'Autorità, secondo le linee indicate nella delibera dell'Assemblea N. 32 del 18.12.2020;

RILEVATO che per completare i richiamati adempimenti richiesti dall'art. 19.1 dell'MTR è necessario procedere alla verifica del *"rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore"*;

CONSIDERATO CHE, data la ripartizione delle competenze sulle fasi del ciclo rifiuti in ATO Toscana Sud, l'equilibrio economico finanziario del gestore oggetto della verifica di cui all'art. 19.1 sia da riferirsi al gestore SEI Toscana per i servizi dallo stesso presidiati, mentre le attività di trattamento/recupero e smaltimento sono svolte dai terzi gestori impianti in regime di "meri prestatori d'opera" e i servizi di diretta competenza di Comuni sono inquadrati nei principi di equilibrio di bilancio sanciti dal TUEL e verificati dai rispettivi revisori;

VISTO l'art. 4.6 dell'MTR che dispone che *"Qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario ...il medesimo provvede a declinare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione."*, non rinvenendosi nell'MTR ARERA altre disposizioni che prescrivano all'Ente territorialmente competente l'obbligo di ulteriori iniziative conseguenti all'accertamento di un eventuale squilibrio economico e finanziario in capo al gestore, semprechè l'Ente non intenda derogare dall'applicazione delle tariffe calcolate ai sensi dell'MTR avvalendosi della facoltà di cui all'art. 4.5 della delibera ARERA 443/2019;

APPURATO quindi dalla lettura dei citati passaggi dell'MTR ARERA che, in presenza di tariffe non inferiori a quelle calcolate ai sensi dell'MTR stesso, lo scopo della verifica del *"rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore"* sia quello, ove si accertasse il mancato rispetto di tale equilibrio, di assegnare alla responsabilità dell'Ente territorialmente competente l'onere di declinare un percorso di iniziative finalizzate a recuperare nel tempo la *"sostenibilità efficiente della gestione"*;

DATO ATTO dell'assenza di una puntuale identificazione nel vigente testo dell'MTR ARERA di una declinazione articolata del concetto di *"equilibrio economico-finanziario del gestore"*, che specificasse ad esempio il livello di performance – anche in confronto a benchmark di mercato - che attestasse il raggiungimento dell'equilibrio, i parametri per la sua misurazione e le relative fonti;

VALUTATO comunque che poiché il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario deve accompagnarsi *"al rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione"* secondo quanto previsto dall'art. 18.4 dell'MTR, il percorso per il recupero della *"sostenibilità efficiente della gestione"* non possa limitarsi ai soli interventi di incremento delle tariffe a carico degli utenti, ma debba intervenire anche su altri aspetti della gestione compresi in particolare i costi del gestore, in un'ottica temporale pluriennale proiettata per l'intera durata dell'affidamento e non per la singola annualità;

RITENUTO pertanto che presso la concessione ATO Toscana Sud la verifica del rispetto dell'equilibrio del gestore di cui all'art. 19.1 dell'MTR debba indirizzarsi verso l'esame di un Piano economico-finanziario prospettico prodotto dal gestore che traguardi la fine della concessione, in una prospettiva di applicazione a regime della disciplina tariffaria ARERA e nell'ottica di una *"sostenibilità efficiente della gestione"* dal lato dei costi di esercizio e di investimento caricati sul bilancio del gestore;

RILEVATO infatti che, una volta cessati gli effetti di gradualità nell'applicazione dell'MTR ARERA, la sua entrata a pieno regime comporterà un consistente incremento dei ricavi tariffari del gestore SEI Toscana rispetto a quelli calcolati secondo il contratto di servizio, rendendo quindi inappropriato limitarsi per la verifica dell'equilibrio economico-finanziario ai risultati di bilancio consuntivo di un solo esercizio, come ad esempio il 2019 o lo stesso 2020, in cui tale disciplina ARERA non è ancora entrata a regime;

VISTA la nota prot. 6307 del 03.12.2020 con la quale l'Autorità, non appena pervenuta alla determinazione del Corrispettivo di competenza del gestore SEI Toscana calcolata ai sensi dell'MTR ARERA sulla base della Relazione definitiva di Validazione rilasciata dal Validatore in data 27.11.2020, ha avviato il procedimento di "verifica del *rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore*" in capo all'Ente territorialmente competente ai sensi dell'art. 19.1 dell'MTR e per le finalità di cui all'art. 4.6;

RILEVATO in particolare che con la citata Nota prot. 6307/2020 è stato chiesto a SEI Toscana di trasmettere alla scrivente Autorità la documentazione necessaria alla verifica del *rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore*", ed in particolare:

- Un Piano economico-finanziario pluriennale (composto di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto finanziario) trapiantato alla scadenza dell'affidamento, redatto dal lato dei ricavi in applicazione della regolamentazione ARERA, prevedendo peraltro adeguati interventi sulla struttura dei costi e/o sulla gestione delle raccolte differenziate, al fine di assicurare *"...la sostenibilità efficiente della gestione"*
- Una Relazione che declini le Linee Strategiche sottostanti la redazione del Piano economico-finanziario pluriennale, qualificabile anche come Piano Industriale del Gestore, alla cui produzione gli Amministratori e la Direzione di SEI Toscana si erano già impegnati entro settembre 2020, per finalità comunque collegate all'equilibrio economico-finanziario della gestione, nell'ambito degli incontri del "Tavolo di riequilibrio" con l'Autorità e l'Esperto prefettizio incaricato del Monitoraggio, tenutisi fino alla cessazione di quest'ultimo lo scorso luglio

DATO ATTO CHE ad oggi l'Autorità non ha acquisito da SEI Toscana il Piano economico-finanziario pluriennale accompagnato dalla Relazione sulle linee strategiche su cui poter basare la verifica del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario;

RITENUTO comunque che, con la richiamata Nota prot. 6307/2020 di formale avvio del procedimento e prima ancora con le richieste di Piano Industriale SEI Toscana avanzate in sede di Tavolo di riequilibrio già a luglio 2020, l'Autorità abbia adempiuto agli obblighi di sua autonoma competenza nei confronti del gestore finalizzati alla verifica del *rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore* di cui all'art. 19.1 dell'MTR;

DEMANDATA ad una eventuale fase successiva, ove venisse eventualmente comprovata la sussistenza di uno squilibrio economico-finanziario della gestione sulla base dell'esame del Piano economico-finanziario prospettico che sarà prodotto dal gestore, la declinazione degli interventi volti ad assicurare *la sostenibilità efficiente della gestione*, che potranno avere rilevanza sui PEF a partire dal 2021;

ACCERTATO quindi, nei limiti di quanto sopra premesso e considerato, l'assolvimento, anche nei confronti del gestore, degli obblighi di verifica di cui all'art. 19 dell'MTR;

RICHIAMATO il conteggio finale per singolo Comune del Corrispettivo d'Ambito ARERA post Limiti e post detrazioni riportato nell'Allegato 3 della delibera assembleare N. 31 del 18.12.2020, da integrare per ciascun Comune con i dati di diretta competenza della propria amministrazione oggetto della Validazione dell'Autorità secondo le linee di cui alla delibera assembleare N. 32 del 18.12.2020;

RITENUTO pertanto che, ad esito del complesso procedimento che ha portato l'Assemblea dell'Autorità ad assumere le deliberazioni N. 26, 27, 28 e 29 nella seduta del 13.11.2020 e le deliberazioni N. 30,31,32 e 33 della seduta del 18.12.2020, siano stati definiti tutti gli elementi che consentono di predisporre con atto di accertamento tecnico il Piano Economico finanziario 2020 secondo l'MTR ARERA dei Comuni che hanno esercitato l'opzione ex comma 5 art. 107 del DL 18/2020, conferendo apposito mandato al Direttore Generale di procedere nei conseguenti atti di propria competenza per ciascuno dei Comuni interessati;

VISTO

- l'art. 4.5 della delibera ARERA N. 443/2019 secondo il quale *"In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori."*;
- l'art. 1.3 della delibera ARERA N. 57/2020 che dispone che *"Laddove - a norma del comma 4.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF - ci si avvalga, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR, dovranno essere indicate, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;"*

VISTA altresì la precisazione contenuta nelle premesse della delibera ARERA 57/2020, che attribuisce all'Ente territorialmente competente (e quindi all'Autorità d'Ambito per i Comuni di ATO Toscana Sud) la possibilità di applicare tariffe più basse di quelle derivanti dall'applicazione dell'MTR;

APPURATO pertanto dall'esame delle predette disposizioni delle delibere ARERA N. 443/2019 e 57/2020 che:

- l'Ente territorialmente competente, dopo aver determinato le tariffe in applicazione dell'MTR, ha la possibilità di applicare tariffe con valori inferiori, ma solo in caso di equilibrio economico-finanziario della gestione, il cui accertamento costituisce quindi prerequisite sostanziale da sottoporre ad accertamento, con onere probatorio a carico dell'Ente che intende esercitare tale facoltà ad esito di un apposito procedimento da completare positivamente entro i termini di determinazione del PEF;
- il procedimento di accertamento della sussistenza dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, nell'eventualità di applicazione di tariffe inferiori a quelle calcolate ai sensi dell'MTR ai sensi dell'art. 4.5 della delibera ARERA 443/2020, ha presupposti, scopi e tempi distinti ed autonomi rispetto a quelli del procedimento di cui al comma 19.1 dell'MTR per

la verifica del rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore in presenza dell'applicazione delle tariffe del MTR, come sopra richiamato;

RICHIAMATA la delibera dell'Assemblea N. 23 del 25.09.2020 con la quale è stato stabilito tra l'altro:

- *di demandare ad una successiva delibera dell'Assemblea, sulla base degli esiti del procedimento avviato con la nota prot. 4753 dell'11.09.2020 di richiesta a SEI Toscana degli elementi necessari allo scopo, l'accertamento della sussistenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario del gestore atte a consentire l'eventuale applicazione dell'art. 4.5*

VISTA la Nota di SEI Toscana prot. 22669 del 25.09.2020 (ns. prot. 5011/2020) con la quale sono stati forniti elementi relativi alla situazione economico-finanziaria della società che non consentono obiettivamente all'Autorità di poter accertare positivamente la sussistenza di un equilibrio economico-finanziario della gestione ove si applicassero le tariffe calcolate ai sensi del contratto di servizio come determinate con la delibera dell'Assemblea N. 20 dell'11.09.2020, sensibilmente inferiori a quelle calcolate ai sensi dell'MTR;

ACQUISITO il parere favorevole del Consiglio Direttivo nella seduta del 9 dicembre 2020;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

DELIBERA

1. di dar atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione;
2. di ritenere che, con la Nota dell'Autorità prot. 6307/2020 di formale avvio del procedimento e prima ancora con le richieste di Piano Industriale SEI Toscana avanzate in sede di Tavolo di riequilibrio già a luglio 2020, l'Autorità abbia adempiuto nei confronti del gestore agli obblighi di sua autonoma competenza finalizzati alla verifica del *rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore* di cui all'art. 19.1 dell'MTR ARERA;
3. di demandare ad una fase successiva, all'esito della documentazione che perverrà dal gestore, ove fosse comprovata l'eventuale sussistenza di uno squilibrio economico-finanziario della gestione ai sensi dell'art. 4.6 dell'MTR ARERA sulla base dell'esame del Piano economico-finanziario prospettico prodotto dal gestore, la declinazione degli interventi volti ad assicurare *la sostenibilità efficiente della gestione*, che potranno avere rilevanza sui PEF a partire dal prossimo esercizio 2021;
4. di poter accertare che, ad esito del complesso procedimento che ha portato l'Assemblea dell'Autorità ad assumere le deliberazioni N. 26, 27, 28 e 29/2020 nella seduta del 13.11.2020 e le deliberazioni e le deliberazioni N. 30,31,32 e 33 della seduta del 18.12.2020, siano stati definiti tutti gli elementi che consentono di predisporre con atto di accertamento tecnico il Piano Economico finanziario 2020 (comprensivo del conguaglio 2018) dei Comuni dell'Ambito che hanno esercitato l'opzione ex comma 5 art. 107 del DL 18/2020;
5. di conferire apposito mandato al Direttore Generale di procedere nei conseguenti atti di determinazione del PEF 2020 secondo l'MTR ARERA per ciascuno dei Comuni che hanno esercitato l'opzione ex comma 5 art. 107 del DL 18/2020;
6. di dare atto che l'Autorità ha condotto un apposito procedimento, distinto per presupposti,

scopi e tempi da quello di cui al precedente punto 2), finalizzato a verificare la sussistenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario della gestione nell'ipotesi di applicazione di tariffe inferiori a quelle calcolate secondo l'MTR, ai sensi dell'art. 4.5 della delibera ARERA 445/2019;

7. di prendere atto che gli esiti del procedimento di cui al punto 6) non consentono obiettivamente all'Autorità di poter accertare positivamente la sussistenza di un equilibrio economico-finanziario della gestione ove si applicassero le tariffe calcolate ai sensi del contratto di servizio come determinate con la delibera dell'Assemblea N. 20 dell'11.09.2020, sensibilmente inferiori a quelle calcolate ai sensi dell'MTR.

Eseguita la votazione in relazione ai sopraindicati punti si hanno i seguenti risultati, accertati e proclamati dal Presidente:

Presenti	61 (quote 85,37%)
Votanti	61 (quote 85,37%)
Astenuti	14 (quote 6,08% Comune di Capalbio, Chianciano Terme, Chiusi, Manciano, Montepulciano, Pienza, Pieve Santo Stefano, Pitigliano, Sinalunga, Sorano, Subbiano, Suvereto, Torrita di Siena e Trequanda)
Contrari	--
Voti favorevoli	47 con quote pari al 93,92% dei partecipanti

Essendosi raggiunto il quorum deliberativo previsto dall'art. 6 comma 9 dello Statuto, il Presidente dichiara approvata la proposta di deliberazione assembleare avente ad oggetto: "Verifica dell'equilibrio economico-finanziario del gestore ai sensi dell'art. 19.1 dell'MTR ARERA e mandato al Direttore Generale per la determinazione dei PEF ARERA 2020 per tutti i Comuni che hanno esercitato l'opzione ex comma 5 art. 107 del DL 18/2020";

Allegati: no

immediata eseguibilità: no

DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE N. 33 del 18.12.2020

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Alessandro Ghinelli

IL SEGRETARIO
Angela Barbi

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo il:

- ☒ giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000;
- ☐ per dichiarazione di immeditata esecutività, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000.

Il Segretario
Angela Barbi

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell'ATO Toscana Sud ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.

AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

**ARGOMENTO ISCRITTO ALL'O.D.G. N. 06 DELLA SEDUTA DELL' ASSEMBLEA CONVOCATA IN
SECONDA CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 18.12.2020**

OGGETTO: Verifica dell'equilibrio economico-finanziario del gestore ai sensi dell'art. 19.1 dell'MTR ARERA e mandato al Direttore Generale per la determinazione dei PEF ARERA 2020 per tutti i Comuni che hanno esercitato l'opzione ex comma 5 art. 107 del DL 18/2020

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Diprima

Data, _____18.12.2020_____

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 151, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000

Data, _____

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Diprima
